



Torino, lì 28 novembre 2022

Circolare n. 22/2022

OGGETTO: DL 23.9.2022 n. 144 (c.d. decreto "Aiuti-ter") - convertito nella L. 17.11.2022 n. 175

1 PREMESSA

Con il DL 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla *G.U.* 23.9.2022 n. 223 ed entrato in vigore il 24.9.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto "Aiuti-ter").

Il DL 23.9.2022 n. 144 è stato convertito nella L. 17.11.2022 n. 175, pubblicata sulla *G.U.* 17.11.2022 n. 269 ed entrata in vigore il 18.11.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 144/2022, così come convertito.

2 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA E RAFFORZAMENTO PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

L'art. 1 del DL 144/2022 prevede l'estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell'agevolazione), un credito d'imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;



- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

3 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 - PROROGA DEL TERMINE PER L'UTILIZZO

L'art. 1 co. 11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022).

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

4 REGOLARIZZAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATI - PROROGA DEI TERMINI

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 38 del DL 144/2022 in sede di conversione in legge, sono stati rinviati i termini per:

- presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall'art. 5 co. 7-12 del DL 21.10.2021



n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all'indebita compensazione di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013;

- riversare i suddetti crediti indebitamente compensati.

A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000.

Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.

4.1 Domanda di riversamento

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta:

- entro il 31.10.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31.10.2022);
- utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.

4.2 Riversamento del credito

A seguito della presentazione della domanda, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 16.12.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 16.12.2022);
- oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025 (termini così prorogati rispetto alle precedenti scadenze del 16.12.2022, 16.12.2023 e 16.12.2024), maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.

5 CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - ESTENSIONE

Con l'art. 38 co. 2 del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stata estesa al credito d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 la possibilità di chiedere la "certificazione" del credito, introdotta dall'art.



23 co. 2-3 del DL 73/2022 con riferimento al *bonus* ricerca, sviluppo e innovazione disciplinato dall'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019, la quale è finalizzata a far ottenere alle imprese interessate l'attestazione che gli investimenti effettuati nell'ambito della ricerca e sviluppo siano ammissibili al beneficio.

5.1 Condizioni

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti per ricerca e sviluppo non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

5.2 Soggetti abilitati al rilascio della certificazione

L'art. 23 del DL 73/2022 rimette a un DPCM (non ancora emanato) l'individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

È, inoltre, previsto che la certificazione sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Tra i soggetti abilitati al rilascio della citata certificazione sono in ogni caso compresi:

- le università statali;
- le università non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.

5.3 Effetti della certificazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria

Con il rilascio della certificazione si ottiene l'attestazione *ex post* del rispetto dei requisiti normativi (e di prassi) richiesti per il riconoscimento del credito d'imposta.

Gli effetti della certificazione sono vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.



6 MODIFICHE IN MATERIA DI GARANZIE SUI MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

L'art. 35-*bis* del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede che, per le domande di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa presentate dall'1.12.2022 al 31.12.2022 che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni indicate dalla norma, la garanzia fino all'80% della quota capitale operi anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.

6.1 Fondo di garanzia per la prima casa

L'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 convertito, su cui la disposizione interviene, stabilisce che, per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi accesso prioritario alle agevolazioni, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% dell'immobile, compresi gli oneri accessori.

6.2 Rapporto tra TEG e TEGM

La garanzia fino all'80% della quota capitale opera anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.

In particolare, il TEG può superare il TEGM nella misura massima del differenziale tra la media del tasso *interest rate swap* a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la stessa media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

In caso di differenziale negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.

I finanziatori, inoltre, devono indicare le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo, sia in sede di richiesta della garanzia che nel contratto di finanziamento.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.